

TRIBUNALE ROMA
1 FEBBRAIO 2001

GIUDICE: CORRIAS

PARTI: MIKULA

RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE

TAO DUE FILM

**Diritti della personalità •
Sceneggiato televisivo •
Rappresentazione di
vicende di cronaca •
Interesse pubblico •
Eccezionalità dei fatti •
Diritto all'oblio •
Insussistenza.**

Non è lesivo della personalità altrui uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca che per la loro eccezionalità e per la efferatezza dei delitti rievocati necessitano di essere ricordati e tramandati, non potendosi invocare una sorta di diritto all'oblio rispetto a vicende per le quali non sia venuto meno l'interesse del pubblico.

Letti gli atti del procedimento cautelare n. 70514/RG2000 promosso da Mikula Edit Eva contro le società Nova Films s.r.l., Mediaset s.p.a., RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediatrade s.p.a. e Tao-due Film s.r.l.;

rilevato

— che detto procedimento ha per oggetto un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato il 6 novembre 2000 con cui la Mikula ha chiesto che fosse inibita alle suddette società la trasmissione dello sceneggiato televisivo intitolato « Uno bianca » ovvero che fosse disposta la sospensione di detta trasmissione per darle modo di visionare lo sceneggiato in questione che riteneva violasse la sua onorabilità, la sua reputazione, la sua identità personale e comunque il suo diritto alla riservatezza;

— che a sostegno del proprio ricorso la Mikula ha affermato: che nel 1994 era rimasta coinvolta nella vicenda giudiziaria della cosiddetta « banda della Uno bianca », unicamente perché al tempo legata sentimentalmente con uno dei componenti di detta banda, tale Savi Fabio; che la sua totale estraneità a tutti gli efferati delitti compiuti da detta banda era stata definitivamente acclarata, essendo stata assolta da ogni accusa

* Sul diritto all'oblio v. E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, ESI, Napoli, 1991; A. MASARACCHIA, *Sul c.d. « diritto all'oblio »*, in *Giur. cost.*, 1997, 3018; G. CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam.*, 1998, 84; C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*, in *Danno e resp.*, 1998, 882; P. LACHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998, I, 1835; S. MORELLO, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emissione (a proposito del c.d. « diritto al-*

l'oblio »), in *Giust. civ.*, 1997, II, 515; A. SAVINI, *Diritto all'oblio e diritto alla storia*, in *Dir. autore*, 1997, 381; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1990; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in questa *Rivista*, 1996, 427; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801. In giurisprudenza v. Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834; Trib. Roma 21 novembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 335; Trib. Roma 15 maggio 1995, *ivi*, 1996, 423.

in tutti i tre gradi di giudizio cui era stata sottoposta; che lo sceneggiato *de quo*, in programmazione sulla rete televisiva Canale5 di Mediaset s.p.a., trattava le vicende di detta banda e prevedeva un personaggio femminile nel quale il pubblico avrebbe potuto agevolmente riconoscere la sua persona; che essa ricorrente non aveva dato alcun assenso alla trasmissione di detta opera che, a distanza di diversi anni dai fatti, avrebbe nuovamente polarizzato su di lei l'attenzione di un vasto pubblico, vanificando ogni sforzo fatto per ricostruirsi una sua onorabilità e comunque pregiudicando il suo diritto alla riservatezza e all'oblio;

— che la Mediaset s.p.a. si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;

— che tutte le altre società convenute si sono costituite eccependo l'infondatezza del ricorso;

ritenuto

— che in relazione alla rete televisiva Canale5 la Mediaset s.p.a. è effettivamente carente di legittimazione passiva, posto che detta rete fa capo alla società RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a. (circostanza non contestata) e che nessuna legittimazione potrebbe essere attribuita alla citata Mediaset s.p.a. in forza del solo rapporto di controllo esistente nei confronti della predetta RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., attesa la distinta soggettività giuridica di due enti;

— che nel merito il ricorso della Mikula si appalesa carente del necessario presupposto del *fumus boni iuris*, posto che dalla visione dello sceneggiato in questione è possibile evincere:

1) che la storia, tratta da veri fatti di cronaca, è incentrata sulle vicende investigative che portarono all'individuazione ed alla cattura dei componenti della cosiddetta « banda della Uno bianca », responsabili di attentati, omicidi e rapine;

2) che tutti i nomi dei personaggi sono nomi di fantasia;

3) che la Mikula ha sostenuto che il pubblico l'avrebbe facilmente identificata nel personaggio di nome Milvia, in quanto personaggio femminile legato sentimentalmente ad uno dei banditi;

4) che in realtà tale assunto non risulta condivisibile dovendosi considerare: che il personaggio Milvia non riproduce alcuna delle caratteristiche somatiche ed etniche della Mikula (questa è rumena ed è bionda mentre Milvia è italiana e con i capelli scuri); che soprattutto il personaggio di Milvia, peraltro comparso in sole tre brevi scene, non viene mai neppure sospettato di essere complice delle azioni criminali della banda (nella scena della cattura del suo convivente Silvio Ferramonti, Milvia viene invitata a scendere dall'auto dove si trovava assieme al predetto e viene tranquillizzata dai funzionari di polizia con le parole « Signorina... cortesemente fuori... lei non ha nulla da temere ») laddove nella realtà la Mikula venne accusata di complicità e sottoposta a tre gradi di giudizio prima di essere definitivamente assolta;

5) che la diversità del personaggio di Milvia e del ruolo allo stesso attribuito nella funzione filmica rispetto al ruolo di complice in realtà attribuito dagli inquirenti alla Mikula non consentono di ipotizzare alcun pregiudizio all'onore ed alla identità personale della ricorrente, potendosi in realtà ritenere che nessun riferimento sia stato fatto alla persona della Mikula e alle vicende che la videro suo malgrado tra i protagonisti del processo celebratosi a seguito della cattura dei componenti della banda;

6) che in ogni caso nel personaggio di Milvia, donna succube e vittima di un convivente violento e dispotico, non si ravvisa alcunché di disdicevole ovvero di lesivo dell'onorabilità e della rispettabilità della Mikula;

7) che inoltre, anche volendo ritenere che il personaggio di Milvia sia idoneo a rievocare nel pubblico la persona della Mikula, non potrebbe comunque aderirsi alla prospettazione secondo cui la stessa avrebbe maturato una sorta di diritto all'oblio, dovendosi considerare (qui prescindendosi da ogni considerazione in ordine alla configurabilità di un simile diritto, i cui limiti non risultano ben definiti, non potendosi dubitare che determinati gravi fatti necessitano al contrario di essere ricordati e di essere tramandati come memoria storica per le future generazioni) che le vicende narrate, per l'efferatezza dei delitti commessi (uccisioni motivate solo dalla particolare ferocia dei componenti della banda) e per l'eccezionalità dei fatti (si consideri il gran numero di delitti commessi ed il coinvolgimento di personale della Questura di Bologna) siano tuttora vive nella memoria dei più con la conseguenza che non potrebbe dirsi venuto meno in alcun modo l'interesse del pubblico per la vicenda;

— che pertanto il ricorso non potrà essere accolto e la ricorrente, attesa la sua soccombenza, dovrà rifondere le spese del procedimento alle società resistenti.

P.Q.M. — Respinge il ricorso sopra specificato e condanna la ricorrente Mikula Edit Eva a rifondere le spese processuali alle società resistenti che si liquidano come segue:

- 1) L. 1.700.000 in solido alle società Taodue Film s.r.l. e Nova Films s.r.l., di cui L. 1.000.000 per onorari e L. 500.000 per diritti;
- 2) L. 1.700.000 in solido alle società Mediatrade s.p.a. e RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., di cui L. 1.700.000 per onorari e L. 500.000 per diritti;
- 3) L. 1.200.000 alla società Mediaset s.p.a., di cui L. 800.000 per onorari e L. 300.000 per diritti.